

STATUTO

Statuto

TITOLO I – IDENTITA' ASSOCIATIVA E PRINCIPI PROGRAMMATICI

Art. 1 – Scopi e finalità

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana è costituita in Faenza l'Associazione

Sportiva Cicloturistica Dilettantistica Avis – Faenza, di seguito denominata ASCD AVIS

Faenza, alla quale possono aderire tutti i cittadini che godono dei diritti civili e politici, senza

distinzione di fede politica o religiosa. L'Associazione ha sede in Faenza, Corso Garibaldi 2. Il

sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo,

con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti

delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si

affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Attività esercitabili

L'ASCD Avis Faenza è un'Associazione apolitica, espressione di partecipazione e solidarietà.

Essa non ha alcuno scopo di lucro e opera a fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo

soddisfacimento di interessi collettivi.

L'associazione si propone di:

- – promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, con particolare attenzione all'attività cicloturistica;

- – organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;

- – promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

- – studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- – gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- – organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- – indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e qualificazione per operatori sportivi;
- – organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

Art. 3 – Logo e denominazione

Il logo identificativo sulla divisa è costituito da scritta con carattere stampato "AVIS FAENZA" di colore e foggia similare a quello nazionale, su fondo di tonalità cromatica a scelta dell'assemblea dei Soci. E' consentito inoltre, su delibera dell'assemblea dei Soci e previo consenso esplicito dell'AVIS Comunale, l'inserimento sui capi di vestiario facenti parte della divisa sociale di altri loghi, di dimensioni tali da non sminuire l'immagine di quello principale, ovvero "AVIS FAENZA".

TITOLO II – SOCIO

Art. 4 – Affiliazione

L'Associazione è affiliata all'Unione Italiana Sport Per Tutti (UISP) o ad altro Ente appartenente alla Consulta o a Enti riconosciuti dal Coni. La scelta dell'Ente è demandata all'assemblea dei Soci, i quali si impegnano ad osservarne lo statuto, i regolamenti e le disposizioni.

Art. 5 – Adesione

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividono gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, mediante apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Le Società, Associazioni ed Enti che intendono diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 – Socio: diritti e doveri

L'Associazione si compone sia di Soci effettivi sia di Soci di Società. Soci effettivi sono considerati coloro che svolgono attività cicloturistica; possono altresì essere tesserati come Soci di Società coloro che, in passato Soci effettivi, non possono più svolgere attività sportiva, ma continuano a collaborare con l'Associazione condividendone gli scopi.

- – L'adesione all'ASCD Avis Faenza, come già affermato all'art. 5, comporta l'integrale accettazione dello Statuto e del Regolamento interno e il consenso al trattamento dei dati ai sensi della Legge 675/1996 e sue successive integrazioni e modificazioni;

- – i Soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale, il cui importo è proposto ogni anno dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'assemblea;

- – è fatto divieto ai Soci di appartenere ad altre Associazioni sportive aventi gli stessi scopi nell'ambito della stessa regione;

- – i Soci hanno pari diritti e pari doveri e, in particolare, ogni Socio ha diritto di esprimere il proprio voto in assemblea e di essere eletto nel Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Perdita della qualifica di Socio

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

a) – dimissioni volontarie, che dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;

b) – esclusione deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo per:

- morosità, ovvero per mancato pagamento della quota sociale annua;

- non osservanza delle disposizioni contenute nel presente Statuto, nel Regolamento interno e delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione;

- aver svolto o aver tentato di svolgere attività contrarie all'interesse dall'Associazione;

- aver arrecato con la sua condotta danni gravi, anche morali, all'Associazione e al suo buon nome.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai Soci destinatari mediate lettera, eccetto i casi di morosità, e devono essere motivate. Il Socio interessato al provvedimento ha 15 giorni di tempo per esporre per iscritto le sue ragioni.

TITOLO III – ORGANI E FUNZIONI

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Gli organi Sociali sono:

- Assemblea generale dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente.

Art. 9 – Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da inviarsi mediante lettera ai Soci e da

affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività, almeno 20 (venti) giorni

prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e

l'orario della prima e della seconda convocazione.

Qualora se ne ravvisi la necessità l'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai

singoli Soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera

semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea ordinaria:

- approva il rendiconto economico e finanziario;
- procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 10 giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

In prima convocazione l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello

Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è stabilito, in linea di massima, in un decimo degli associati e in un minimo di sette.

Circa le modalità di svolgimento delle elezioni, si fa riferimento a quanto stabilito nel Regolamento interno.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Provvederanno nella prima seduta ad eleggere nel proprio seno il Presidente e a distribuire gli incarichi, ad esempio: Vice presidente, Segretario, Cassiere-economo e Capigruppo per le attività sociali.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, o attraverso posta elettronica, almeno cinque giorni prima.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le competenze del Consiglio Direttivo sono:

- – curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- – redigere il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario;
- – predisporre il Regolamento interno;

- – stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- – deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- – nominare i responsabili delle commissioni di lavoro, dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- – compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- – affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese sostenute dagli interessati per conto dell'Associazione nell'esplicazione del Loro mandato.

I Consiglieri che non partecipano senza giustificato motivo a tre riunioni nell'arco di un anno decadono automaticamente dalla carica.

Art. 11 – Decadenza del Consiglio Direttivo

I componenti il Consiglio Direttivo che durante il triennio decadranno dalla carica per dimissioni od altro, verranno sostituiti dal primo Socio dei non eletti.

In caso di rinuncia alla carica da parte dei primi tre della lista dei "non eletti", il Consiglio Direttivo potrà cooptare un Socio che, a giudizio del Consiglio Direttivo stesso nella sua maggioranza, possa ricoprire l'incarico risultato privo di titolare. La nomina dovrà essere ratificata dall'assemblea nel corso della prima seduta utile. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea provvederà all'elezione di un nuovo Consiglio.

Art. 12 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente coordinare l'attività di ordinaria

amministrazione e convocare entro 20 giorni l'assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo

Presidente.

Può richiamare i soci che durante le manifestazioni si comportano in maniera non consona

allo Statuto, al Regolamento e lesiva all'immagine dell'AVIS.

TITOLO IV – PATRIMONIO – ESERCIZIO SOCIALE

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell'ASCD Avis Faenza è composto da mobili, attrezzature sportive, divise

sociali, premi di rappresentanza (coppe, trofei, ecc.), quote sociali ed eventuali donazioni.

E' fatto divieto di distribuire ai Soci – anche in forma indiretta – eventuali avanzi di Cassa

degli esercizi sociali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e la

distribuzione sia imposte dalla Legge.

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle

sue attività da:

- – quote e contributi degli associati;
- – quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- – eredità, donazioni e legati;
- – contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- – contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- – entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- – proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- – erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- – entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- – altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo, anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i Soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Art. 14 – Attività Associativa

Tutto quanto riguarda l'attività dell'Associazione, fatta esclusione di ciò che è previsto in Statuto e in specifiche norme, è portato alla conoscenza dei Soci mediante affissione di comunicati in apposite bacheche poste in luoghi accessibili a tutti.

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione.

Art. 15 – Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'assemblea degli associati.

Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 16 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/5 (tre quinti) degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non Soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

TITOLO V – NORME FINALI

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni delle leggi vigenti.

IL PRESIDENTE